

Direzione ed Amministrazione presso lo Stab. Tipografico  
Alfonso Tirrelli - Acqui.

Le corrispondenze non firmate sono respinte come pure le lettere non affrancate - Non si restituiscono i manoscritti ancorché non pubblicati.

Per abbonarsi mandare anticipatamente:

L. 1 per tre mesi - L. 2 per sei mesi - L. 3 per un anno all'Amministrazione del Giornale.

Inserzioni in quarta pagina cent. 25 per linea o spazio corrispondente - In terza pagina dopo la firma del gerente cent. 50 - Nel corpo del giornale L. 1 - Ringraziamenti necrologici L. 5 - Necrologie L. 1 la linea.

Le inserzioni si ricevono presso il sig. Carlo Samendi, Corso Bagni. - Pagamento anticipato.

# La Bollente

Giornale amministrativo, politico, letterario

della Città e Circondario di Acqui

Conto corrente colla posta

— Un numero cent. 5 —

ESCE AL GIOVEDÌ DI OGNI SETTIMANA

— Arretrato cent. 10 —

### ORARIO FERROVIA STAZIONE DI ACQUI E AUTOMOBILI

#### PARTENZE

Alessandria: 6,15 — 7,40 — 16,31 — 20,30  
Savona: 7,35 — 13,2 — 18,30  
Genova: 5,30 — 8,2 — 15,25 — 18,45 (\*)  
Asti-Torino: 5, — 8,15 — 16,34 — 21,20  
Ponzone (automobile): 10 — 16  
Cortemilla (automobile): 8,10 — 16, —

(\*) Festivo ore 21,25 dal 2 luglio al 29 ottobre

#### ARRIVI

Alessandria: 7,28 — 12,54 — 18,19 — 21,9  
Savona: 7,35 — 16,26 — 20,8  
Genova: 7,25 — 11,25 — 15,40 — 20,19 (\*)  
Asti-Torino: 7,20 — 11, — 18,17 — 21, —  
Ponzone (automobile): 7,40 — 15, —  
Cortemilla (automobile): 7,30 — 15,30

(\*) Festivo ore 10 dal 2 luglio al 29 ottobre

## In memoria di un Eroe

Acqui ricorda la parola commossa di **Cesare Battisti**, l'apostolo fervente dell'irredentismo Trentino, il combattente valoroso che mostrava ai fiacchi e ai parolai che gli ideali e la patria si servono con l'azione risoluta dei fatti.

Ancora non può dirsi, poiché ogni notizia va oggi accolta con riserva, se il decrepito impero abbia anche, con atto peggiore di quel di Maramaldo, sfogato sul cadavere dell'eroe la sempiterna voluttà della forza. Il passato assicura che se l'idea di tale postuma sevizia sorse nella mente di quei feroci, certo ebbe degna esecuzione.

Il decrepito sovrano che ha nello stemma degli Absburgo inquadrato il capestro, non pensa, nella folla sanguinaria, che i martiri nobilitano gli arnesi della morte, come Cristo ha, sul Golgota, nobilitata la croce.

Buona semente saranno, per l'avvenire, il sangue e la memoria di **Cesare Battisti** per la risurrezione delle terre che torneranno alla Patria.

La sua tomba, che sarà meta un giorno di pellegrinaggio riverente, è oggi segnacolo di riscossa e di incitamento alla lotta.

« Ora è morto (scrive un trentino nella « Nuova Antologia ») per la sua, per la nostra fede, per la liberazione e la dignità della nostra terra, per la sicurezza e la grandezza d'Italia.

« E' morto: e accanto a lui e prima di lui altri giovani trentini sono morti, altri moriranno: e il ritorno nel paese ci sembrerà triste, pur nella vittoria, mancandoci il sorriso di tante giovinezze.

« Piangiamo, fratelli. Ma poi risolleghiamoci, chè non di noi ci deve calere, ma di quell'entità sublime, assoluta, sopravviva ad ogni individuo, che si chiama la Patria. Per essa **Cesare Battisti** è morto, per essa ha lasciato alla generazione presente e alle generazioni avvenire il più fulgido esempio di vita eroica che ricordi la storia trentina. »

## CINEGETICA

Venator scrive nella *Gazzetta d'Acqui* aspra censura alle recenti deliberazioni del Consiglio Provinciale. E' innegabile infatti che, mentre in quasi tutte le provincie del Regno si sono da anni stabilite norme fisse, attenendosi strettamente alle facoltà demandate ai Consigli Provinciali della legge ed alle condizioni venatorie dei luoghi, nella provincia di **Alessandria** l'abbondante abituale discussione che da tempo immemora-

bile si fa al Consiglio Provinciale, e che faceva lepidamente sorridere il presidente Saracco, non è riuscita ancora a stabilire disposizioni soddisfacenti e durature. Ed ogni anno il Consiglio Provinciale, sostituendosi al legislatore, ne fa qualcuna delle sue, fino al punto, come avvenne anni or sono, di abolire quasi completamente la caccia, nella credenza piacevole che per qualche migliaio di schioppettate di meno la *cocchilla* e gli altri bruchi abbandonino i vigneti del Monferrato.

Quest'anno, oltre al temporaneo di-

vieto per gli uccelletti più piccoli del... merlo (classificazione ch'è privilegio esclusivo della nostra provincia) il Consiglio Provinciale, su proposta dell'amico Giuseppe Caranti, che si è preoccupato della « tutela della proprietà » ha votato la disposizione che proibisce la caccia nei « terreni vignati » fino al 10 ottobre.

Noi sottoscriviamo a tutte le considerazioni dello scrittore della *Gazzetta* per la lesione degli interessi della classe venatoria, ma aggiungiamo che la disposizione è illegale ed incostituzionale specialmente in rapporto ai possessori dei vigneti stessi, quando dal Consiglio Provinciale siasi inteso di estendere anche ad essi il divieto.

Le preoccupazioni del consigliere Caranti possono essere degne di rispetto: ma il Consiglio Provinciale, al quale spetta di « determinare il tempo entro cui la caccia possa essere esercitata, ferme le altre disposizioni delle leggi relative, non ha facoltà di provvedere ad altri interessi che non siano quelli della conservazione della selvaggina: se fosse altrimenti potrebbe decretare divieto nei vigneti fino a raccolto compiuto, nei campi e negli stessi vigneti durante l'aratura e il seminario, e così di seguito, riducendo al nulla l'esercizio della caccia.

Alla tutela della proprietà si provvede colle RR. Patenti, colla legislazione civile e penale, e il bel gesto del Consiglio Provinciale si riduce all'esercizio di una facoltà che non gli spetta.

Ma non è solo una superfetazione: è, per i possessori, una violazione della legge, se, come dicemmo, tale disposizione li riguarda. Giurisprudenza costante ha stabilito che l'art 2 delle RR. patenti del 1836 vige tuttora, e non è stato abrogato da altre disposizioni di legge. Esso appunto provvede da un lato alla tutela della proprietà e conserva al possessore il diritto di consentire ove lo creda la caccia nei suoi poderi.

Dopo avere stabilito che nei terreni seminati o nei quali il raccolto è

pendente etc. il divieto del possessore è presunto, aggiunge l'art. 2 che « dovrà per questi terreni farsi rispettare, all'occorrenza, della permissione per iscritto ottenuta dal possessore per cacciare. » Dunque i possessori del terreno hanno facoltà dalla legge fondamentale di cacciare essi e di consentire, gratuitamente o per compenso, che altri cacci nel fondo posseduto. Escluso pertanto il divieto di caccia per la protezione della selvaggina, e ristretto alla tutela della proprietà, se anche volesse ammettersi, il che non è, che ne abbia facoltà rispetto ai terzi il Consiglio Provinciale, potrebbe questi persistere nel ritenere, e soprattutto potrà farlo domani il Magistrato, che la recente deliberazione non violi, nei possessori dei fondi vignati, l'art. 2 delle RR. Patenti, nonché la legislazione civile e penale dello Stato?

Il divieto del Consiglio Provinciale, dato il criterio che lo ha determinato, non crediamo poi che possa colpire le tese fisse che immobilizzano il cacciatore in un capanno, anche se questi non sia il possessore del fondo. E' certo ad ogni modo che, così come è redatto, il decreto del Consiglio Provinciale può diventare un semenzaio di questioni.

Non per nulla il Ministero di Agricoltura e Commercio on. Rajneri, presentando nella seduta dell'11 febbraio 1911, il progetto di legge unica sull'esercizio della caccia, lamentava l'invasione da parte di taluni Consigli Provinciali dei poteri legislativi e le troppo rigide restrizioni di taluni metodi di caccia, mostrandosi così poco adatti alla funzione demandata dalla legge. Nel nuovo assetto che seguirà il terribile cataclisma presente, giova sperare che anche questa materia sia una buona volta regolata con una provvida legge.

Intanto osserviamo che, quantunque superfluo, ad impedire però che agenti troppo zelanti elevino contravvenzioni ai proprietari e possessori dei terreni vignati, sarebbe opportuno che, almeno, si usasse, nel divieto, la locuzione « nei terreni vignati altrui. »